

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../218474/2005

OGGETTO: COMUNE DI LUSIGLIE' – RIELABORAZIONE PARZIALE (ART. 15 C. 15, L.R. N. 56/77) DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Rielaborazione Parziale (art. 15, c. 15, L.R. 56/77) del Progetto Definitivo di variante strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Lusigliè, con deliberazione del C.C. n. 4 del 18/01/2005, trasmesso alla Provincia in data 04/02/2005 (*Prat. n. 05/2005*), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Rielaborazione Parziale, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 18/01/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Rielaborazione Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione C.C. n. 4/2005 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- con riferimento al rischio idrogeologico è stata integrata la documentazione;
- con riferimento alla capacità insediativa residenziale, il cui dimensionamento appare eccessivo, si è provveduto ad una parziale riduzione, con l'eliminazione di un'area di completamento e l'integrazione di un'area di nuovo impianto;
- con riferimento al comparto produttivo, la rielaborazione propone una parziale riduzione dell'area "IN^V4", ritenuta dalle osservazioni regionali sovradimensionata; nella medesima area si propone una localizzazione commerciale di tipo "L2";
- con riferimento alla viabilità vengono inserite due nuove rotatorie sulla S.P. n. 41;
- vengono introdotte alcune modifiche normative;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità in data 10/02/2005;
- Servizio Difesa del Suolo in data 17/02/2005;

consultato il Servizio Pianificazione Viabilità;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297-2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Rielaborazione Parziale del progetto definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Lusigliè con deliberazione C.C. n. 4 del 18/01/2005, le seguenti osservazioni:

<< sotto l'aspetto generale, richiamate le osservazioni espresse con Deliberazione di Consiglio Provinciale (n. 219108/2000 del 04/10/2000) in merito al progetto preliminare della variante strutturale e le Osservazioni espresse dalla Regione Piemonte in merito al Progetto Definitivo (Prot. n. 5361 del 11/04/2002), si evidenzia quanto segue:

- a) la Rielaborazione Parziale conferma un'elevata espansione residenziale, con un incremento rispetto agli attuali residenti (536), di circa il 65% che non appare giustificabile rispetto alle dinamiche demografiche del Comune. Si richiama a tal proposito l'art. 9.2.3 delle N.d.A. del P.T.C. << .. *Nei comuni non compresi nei centri di diffusione urbana e non inclusi tra gli insediamenti turistici..., i piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale, gli interventi di nuova costruzione in aree di espansione e di completamento non dovranno in ogni comportare incrementi superiori al 10% della popolazione residente, nei comuni con popolazione pari o superiore ai 1500 abitanti e al 15% nei comuni con popolazione residente inferiore.... I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazioni in sede di definizione delle scelte strutturali del P.R.G.*>>
- b) con riferimento all'area produttiva di nuovo impianto "IN" pur prendendo atto del fatto che:
 - le previsioni del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. sono state ridimensionate (da 66.500 iniziali a 55.600 mq attuali);
 - il Comune di Lusigliè appartiene ad un bacino di valorizzazione produttiva come individuato dal P.T.C.;

- una parte delle aree “IN” viene destinata alla rilocalizzazione delle zone produttive ricadenti nella fascia B del torrente Orco.

Tutto ciò premesso si ribadisce, tuttavia, che:

- I. non risulta accolta nei contenuti l’Osservazione della Regione tesa a richiedere un sostanziale ridimensionamento dell’area;
 - II. tale ridimensionamento è auspicabile per il fatto che la stessa “IN” interessa porzioni di territorio che ricadono nella Classe I e II della “Capacità d’uso dei suoli”, per le quali le Norme di Attuazione del P.T.C. (art. 4.2.1 e 4.2.2.) prevedono apposite disposizioni atte a salvaguardare la vocazione agricola delle stesse;
 - III. l’area “IN”, come del resto emerge dalle prescrizioni della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” si trova in una zona che il P.T.C. segnala appartenere alla Classe I della “Capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee” esposta a maggior rischio per la presenza (entro i primi tre metri di profondità) del massimo livello raggiunto dalla superficie libera della falda freatica. Si suggerisce, pertanto, di integrare la scheda d’area con il divieto di insediare aziende con un ciclo produttivo incompatibile con le caratteristiche idrogeologiche dei terreni;
 - IV. per quanto attiene la proposta di inserimento di due rotonde sulla S.P. n. 41, non presenti nel progetto preliminare, si consiglia di contattare il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia al fine di verificarne il posizionamento e le caratteristiche geometriche. Qualora il Comune intendesse riconfermarle in sede di adozione del progetto definitivo, si evidenzia che le stesse non rientrano nei programmi provinciali essendo il frutto di scelte locali, per cui sarà precipuo compito dell’Amministrazione Comunale o dei responsabili degli interventi della zona industriale, farsene carico;
 - V. in merito alla localizzazione commerciale di tipo “L2” , non riportato nel Progetto Preliminare esaminato dalla Provincia, fatto salvo quanto sopra osservato, si evidenzia quanto previsto dall’art. 10.5.2. delle N.d.A. del P.T.C.: << In ogni caso gli insediamenti per la media e la grande distribuzione commerciale dovranno prevedere un sistema di viabilità gerarchizzato tale da diluire l’impatto sulla rete stradale di livello sovracomunale, ridurre le immissioni dirette su svincoli o in prossimità dei caselli autostradali, regolamentare le immissioni sulle strade ordinarie non comunali con la previsione di rotonde o opportune corsie di accelerazione e accumulo>>;
- c) dall’esame del quadro del dissesto idrogeologico si evidenzia che:
- I. la tavola V “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” (datata maggio 2004) dovrebbe essere accompagnata da un elaborato di analisi del dissesto opportunamente aggiornato;
 - II. si rilevano alcune incogruenze tra la Tav 6 (Carta di Sintesi alla scala di piano) e le Tavv. 15/1V e 15/2V (“Destinazione Aree”) della Variante; in particolare, nella “Carta di Sintesi alla scala di piano”, l’area denominata “RN4” presenta un codice diverso ed una diversa perimetrazione rispetto alle tavole urbanistiche, dove la stessa area

viene suddivisa in due sub-aree identificate rispettivamente con il codice "RNVI0" e "S";

- III. l'inserimento e lo sconfinamento di alcune aree residenziali di completamento (RC) e di nuovo impianto (RN) all'interno della fascia fluviale B del T. Orco, non sembra compatibile con le prescrizioni dettate dalle N.T.A. del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po; gli interventi ammessi all'interno delle aree "RC" e "RN", inoltre, contrastano con l'inserimento delle stesse all'interno della classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica IIIa, così come previsto nella D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656 e dalla N.T.E. alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e s.m.i.;>>
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
 3. **di trasmettere** al Comune di Lusigliè ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,